

COMUNE DI PAVAROLO – (TORINO)

Incremento Fondo risorse decentrate stabili ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, D.L. n. 25/2025 convertito in L. n. 69/2025

Il sottoscritto Dott. Carlo Rogano Revisore Unico,

Visti

- l'art. 40 bis c.1 del Dlgs 165/2011 che dispone “*il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori*” è effettuato dall'organo di revisione economico-finanziaria;
- l'art. 79 del CCNL del 16.11.2022 “Fondo Risorse Decentrate: costituzione” per la disciplina delle risorse stabili;
- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: “*nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016*”. Per il Comune di Pavarolo tale limite risulta pari a euro 10.386,54, al netto degli incentivi di legge e delle somme provenienti dall'anno precedente – ai sensi dell'art. 80, comma 1, ultimo capoverso, del CCNL del 16.11.2022 -, nonché al netto delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative soggette al limite;
- l'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 convertito in L. n. 69/2025 che dispone: “*A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabella delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso*

di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.”

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- Il Consiglio comunale ha approvato con Deliberazione n. 6 del 01.02.2025 il Bilancio di previsione 2025-2027”;
- Il Consiglio comunale ha approvato con Deliberazione n. 10 del 30.04.2025 il Rendiconto di Gestione 2024;
- La Giunta Comunale ha approvato con Deliberazione n. 2 del 01.02.2025 il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- L'Ente ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 21.03.2025 si è approvato il Piano integrato di attività e di organizzazione 2025-2027;

VISTA

La “Nota Tecnica riferita all'aumento delle risorse stabili del fondo decentrato comparto ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, DL 25/2025” trasmessa e ricevuta dall'ufficio personale relativa all'incremento delle Risorse Decentrate per l'anno 2025 del personale non dirigente;

PRESO ATTO CHE

- le modalità di costituzione del fondo sono dettate prevalentemente dall'art. 79 del CCNL del 16 novembre 2022 che distingue tra risorse stabili e risorse variabili;
- il decreto legge n. 25/2025 convertito in Legge n. 69/2025 al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente degli enti locali consente di incrementare le risorse stabili del fondo decentrato in deroga al limite dell'art. 23, comma 2, D.lgs 75/2017;
- l'incremento del Fondo decentrato risorse stabili, definito dall'Amministrazione Comunale, ammonta a € 6.000,00;

CONSIDERATO

- che l'Ente rispetta il limite del valore soglia per la spesa di personale definito dal D.L. n. 34/2019 art. 33;
- che l'Ente rispetta il principio del contenimento della spesa di personale rispetto al triennio 2011-2013 di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i;
- che resta garantito l'equilibrio pluriennale di bilancio per il triennio 2025-2027.

ESAMINATA

la Nota Tecnica ricevuta;

CONSTATATO CHE

L'incremento del Fondo risorse decentrato per le sole risorse stabili di € 6.000,00 è in deroga al limite disposto dall'art. 23, D.lgs n. 75/2017.

Tutto ciò premesso, considerato e constatato,

del sostanziale rispetto dei limiti di spesa di personale e della permanenza dell'equilibrio pluriennale di bilancio a seguito dell'incremento del Fondo Risorse Decentrate 2025 per la sola parte stabile, **esprimendo parere favorevole.**

Il Revisore Unico

